

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Azienda Sanitaria Universitaria
Integrata di Trieste



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
INTEGRATA DI TRIESTE
GEVAI/SEGRETARIA
18 AGO. 2016
Prot.n. 4617 /GEN/III/3/ L

TRA

IL DIRETTORE GENERALE
(NOMINATO CON DPRG N. 090/PRES. DD. 28/04/2016)

E

LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE
COSTITUITA AI SENSI DELL'ART. 9, COMMA 2, DEL CCNL DEL PERSONALE DEL COMPARTO SANITÀ
DEL 7.04.1999

VIENE STIPULATO IL SEGUENTE

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL CCNL 7.04.1999

**INTEGRAZIONE DELL'ACCORDO STRALCIO SULL'UTILIZZO DELLE RISORSE
AGGIUNTIVE REGIONALI 2016 DD. 30.05.2016.
MANTENIMENTO DEI LIVELLI DELL' ATTIVITÀ DI VIGILANZA ANTINCENDIO - SERVIZIO DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE- NEL PERIODO ESTIVO 2016.**

Premesso

che, in data 04.07.2016 (ipotesi di accordo 30.05.2016), e per le motivazioni nello stesso esplicitate, è stata sottoscritta, tra le Delegazioni Trattanti, l'ipotesi di Accordo stralcio sull'utilizzo delle risorse aggiuntive regionali 2016 per il mantenimento dei livelli assistenziali e di attività nel periodo estivo 2016;

che, successivamente, è emersa l'esigenza di utilizzare una parte delle risorse aggiuntive regionali 2016 per garantire il mantenimento dei livelli dell'attività di vigilanza antincendio nell'ambito del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale nel periodo estivo;

che, pertanto, risulta necessario provvedere ad un'integrazione dell'ipotesi di accordo già sottoscritta il 30 maggio u.s., destinando un'ulteriore quota di risorse aggiuntive regionali 2016 alla valorizzazione della predetta fattispecie;

richiamati quindi

- la deliberazione della Giunta regionale n. 679 dd. 22.04.2016 che:
 - ha preso atto, tra l'altro, dell'incorporazione, a decorrere dal 01.05.2016, dell'Azienda ospedaliero universitaria "Ospedali Riuniti" di Trieste da parte dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 1 "Triestina", la quale è subentrata nelle funzioni del predetto ente soppresso, secondo le modalità definite con il protocollo d'intesa sottoscritto il 22.04.2016;
 - ha disposto che, a decorrere dal 01.05.2016, l'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 1 "Triestina" viene ad assumere il nome di Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste (A.S.U.I.);
- l'art. 4 del CCNL dd. 07.04.1999, tutt'ora in vigore, che demanda alla contrattazione collettiva integrativa la regolamentazione dei sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi, programmi e progetti di incremento della produttività e di miglioramento della qualità del servizio, con la definizione di criteri generali delle metodologie di valutazione e di ripartizione delle risorse del fondo della produttività, nonché la distribuzione delle risorse contrattuali tra i fondi degli (artt. 38 e 39 del CCNL 07.04.1999/artt. 30 e 31 del CCNL 19/04/2004) artt. 9 e 10 del CCNL 10/04/2008 e delle risorse regionali eventualmente assegnate ove previsto dal contratto nazionale;
- l'accordo sull'attribuzione delle risorse aggiuntive regionali per l'esercizio 2016, sottoscritto in data 4 aprile 2016, tra l'Assessore regionale alla salute, integrazione socio sanitaria e politiche sociali, e le OO.SS. dell'area del Comparto e reso esecutivo con DGR N. 579 dd. 08.04.2016;

dato atto

che, in data 04.07.2016, le parti hanno sottoscritto la relativa ipotesi di accordo;

che, in applicazione del CCNL 19.04.2004, come adeguato dall'art. 40, c. 3 *sexies* del D.Lgs. 165/2001 e s.m. e i., detta ipotesi di contratto è stata trasmessa con nota prot. n. 4127 dd. 11.07.2016 al Collegio Sindacale dell'ASUI TS per le verifiche di competenza;


che, il Collegio, nella seduta del 21.07.2016 (verbale n. 24, pag. 50 del Libro delle Adunanze e Deliberazioni del Collegio Sindacale), sulla base della relazione illustrativa e della relazione tecnico finanziaria, ha verbalizzato di esprimere parere favorevole in merito all'accordo;

che, pertanto, al fine di provvedere alla sottoscrizione del relativo contratto collettivo integrativo, la Delegazione Trattante di Parte Sindacale è stata convocata con nota Prot. n° 4554 dd. 10.08.2016.

Ciò posto,

le parti, prima di procedere alla sottoscrizione del testo, provvedono alla correzione del seguente errore materiale:

- al punto 5 del Protocollo Operativo allegato, la parola "complessivi" viene sostituita dalla parola "*mensili*".



Tutto ciò premesso,

tra l'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste e le OO.SS. e la R.S.U. dell'area del personale del Comparto, in esito a quanto discusso nella riunione del 18 agosto 2016.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1) Il progetto per il mantenimento dei livelli dell'attività di vigilanza antincendio – SPPA - nel periodo estivo 2016 si pone l'obiettivo di:

- garantire la fruizione delle ferie nel periodo estivo secondo quanto sin qui assicurato in Azienda e nel rispetto delle disposizioni contrattuali vigenti;
- mantenere l'articolazione del turno già programmato nella struttura di appartenenza;
- garantire il riposo settimanale contrattualmente previsto per gli operatori in servizio, e in generale il rispetto dei vincoli posti dal D. Lgs 66/2003 e s.m. e i.;

2) L'allegato protocollo operativo, che sarà inoltrato a cura dell'Amministrazione al Servizio interessato, descrive le modalità operative e i criteri di gestione.

3) Per il periodo dal 15 giugno 2016 - tenuto conto dell'intesa sulle Risorse Aggiuntive Regionali 2016 formalmente sottoscritta – le parti convengono di destinare al progetto per il mantenimento dei livelli dell'attività di vigilanza antincendio nel periodo estivo 2016, in questa fase, una quota pari a € 13.000,00 a carico delle Risorse Aggiuntive Regionali.

4) Le parti precisano che la finalizzazione definitiva nella presente intesa sarà recepita nell'accordo complessivo sulla finalizzazione delle Risorse Aggiuntive Regionali dell'esercizio 2016.


5) La presente intesa sarà trasmessa all'Organismo Indipendente di Valutazione della prestazione per le valutazioni di competenza.

6) La relazione periodica e quella conclusiva di attività saranno redatte dal Servizio competente e trasmesse all'Organismo indipendente di valutazione della prestazione.







7) Per quanto non espressamente disciplinato nel presente testo, si rinvia alle disposizioni di cui all'accordo stralcio dd. 04.07.2016 (ipotesi sottoscritta il 30.05.2016), in quanto compatibili.

Trieste, 18 Agosto 2016

IL DIRETTORE GENERALE



LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE

CGIL FP 
VIC FP 
CISL FP 
RIU 
FIACS  

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE
PROGETTO RELATIVO AL MANTENIMENTO DEI LIVELLI DELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA
ANTINCENDIO NEL PERIODO ESTIVO
ANNO 2016

PROTOCOLLO OPERATIVO

1. Le azioni – che si sostanzieranno nell'eventuale, se necessaria, valorizzazione aggiuntiva di prestazioni - non rappresentano una misura complementare rispetto al piano ferie, ma una misura eccezionale da attivare nel caso in cui dovessero verificarsi condizioni oggettive ed evidenti di criticità: ad esempio, il verificarsi di assenze dal servizio, a vario titolo, ovvero l'impossibilità di provvedere alla tempestiva copertura del turn-over non programmato. Le misure sono preordinate anche al fine di evitare che, paradossalmente, si creino le condizioni per il verificarsi proprio di quelle situazioni – quali il possibile richiamo in servizio del personale in ferie – che le azioni programmate dovrebbero scongiurare, assicurando la regolare fruizione degli istituti contrattuali.
2. Durata del progetto: dal 15 giugno 2016 al 30 settembre 2016 compreso.
3. Le prestazioni orarie aggiuntive sono finalizzate alla copertura di turni di servizio scoperti (diurni e notturni, feriali e festivi), in presenza delle situazioni eccezionali descritte al punto 1), con la preventiva autorizzazione del Responsabile, nell'ambito dell'attività di vigilanza antincendio della SC Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale. L'utilizzo delle prestazioni aggiuntive per la copertura di turni scoperti non può comportare una modifica della turnistica in essere.
4. Onde garantire la massima trasparenza ed al fine di utilizzare le risorse disponibili in maniera corretta, il coordinatore del servizio provvederà ad inoltrare preventivamente al Direttore della SC Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale, unitamente alla richiesta motivata di autorizzazione, copia sottoscritta dell'orario di servizio predisposto, comunicando per le vie brevi (e-mail) eventuali variazioni allo stesso che si rendessero successivamente necessarie.
5. La prestazione aggiuntiva deve essere richiesta e resa tenuto conto della disponibilità espressa dal personale, nel rispetto di un'equa rotazione tra il personale resosi disponibile, anche nella tipologia di turno. Ogni operatore non potrà effettuare più di 3 turni aggiuntivi mensili.
6. Il Servizio di riferimento provvede ad una costante verifica dell'utilizzo delle prestazioni aggiuntive, attraverso l'analisi, il confronto e la verifica dei dati relativi a:
 - autorizzazioni richieste e concesse
 - piani ferie
 - assenze
 - orari di servizio e turnistica programmata, nel rispetto dei vincoli di cui al D.Lgs 66/2003
 - coerenza delle richieste di liquidazione con le autorizzazioni date.
7. La prestazione aggiuntiva deve essere sempre codificata dall'operatore all'atto della timbratura mediante l'utilizzo del codice 44 sia in entrata sia in uscita, anche nel caso di prestazione aggiuntiva resa dopo il normale orario di servizio. In caso di turno frazionato fra più operatori, a ciascuno sarà riconosciuta una quota proporzionata al servizio prestato. E' compito del coordinatore informare il personale interessato sulle corrette modalità di utilizzo delle prestazioni aggiuntive, ed in particolare sulla codifica delle stesse.
8. Il dipendente ha l'obbligo di rispetto dell'orario contrattualmente previsto, fermo restando il diritto a godere di almeno un riposo settimanale ed il diritto a non effettuare prestazioni lavorative superiori a 12 ore continuative. La prestazione aggiuntiva resa, in via del tutto eccezionale, dall'operatore nel giorno di riposo settimanale determina il diritto al recupero dello stesso entro la settimana successiva. La prestazione aggiuntiva resa nel giorno libero (non riposo) non genera diritto al recupero dello stesso. La prestazione aggiuntiva può essere riconosciuta solo se il personale interessato risulta avere assolto il debito orario contrattuale, nell'ambito della normale turnistica in cui è inserito. La prestazione aggiuntiva non può essere chiesta

dall'Azienda, né effettuata dal dipendente, in giornate di assenza dal servizio per fruizione di ferie (di qualsiasi tipo) o per permessi personali. Le prestazioni aggiuntive non sono compatibili con recuperi ore nella medesima settimana, se non altrimenti realizzabili. Il personale esonerato dalla normale turnistica per motivi di salute o in regime di riduzione oraria non può effettuare prestazioni aggiuntive, salvo quelle compatibili con le limitazioni accertate o con la riduzione oraria esistente.

9. Al personale dipendente che abbia dato la propria disponibilità sarà riconosciuto, in tale periodo, un compenso lordo a titolo di incentivazione pari ai valori evidenziati nella tabella, in analogia con quanto previsto per i servizi assistenziali h24.

Categoria	Diurno 7 ore*	Diurno festivo 7 ore*	Notturno	Notturno festivo
A	140	154	242	275
B-Bs	175	175	275	297
C	175	175	275	319

* Il compenso è riproporzionato in caso di durata del turno diurno inferiore alle 7 ore.

I compensi devono intendersi omnicomprensivi (non danno, pertanto, titolo al contemporaneo riconoscimento di lavoro straordinario né delle relative indennità di turno e/ presenza).

10. Le richieste di liquidazione, sottoscritte dal coordinatore, saranno inoltrate al Responsabile della SC Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale su modulistica distinta e separata rispetto a quella utilizzata per le variabili mensili, nel rispetto della tempistica prevista, e dovranno contenere l'attestazione che per le medesime prestazioni non siano chieste in liquidazione ore straordinarie o indennità contrattuali. Il SPPA con apposito visto autorizzerà il pagamento delle prestazioni, nei limiti delle autorizzazioni effettivamente richieste e preventivamente concesse. La liquidazione avverrà con le modalità previste per il trattamento accessorio.

[Handwritten signatures and initials]

